

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1692 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2019****relativo all'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 132,

considerando quanto segue:

- (1) Per evitare far gravare sulle autorità e le persone fisiche o giuridiche gli oneri derivanti dalla registrazione delle sostanze che erano già sul mercato interno quando il regolamento (CE) n. 1907/2006 è entrato in vigore, l'articolo 23 di detto regolamento ha istituito un regime transitorio per le sostanze soggette a un regime transitorio. Si è quindi stabilita una serie di termini transitori diversi per la registrazione di tali sostanze. Dall'articolo 23, paragrafo 3, del suddetto regolamento risulta che il termine ultimo per la registrazione sotto tale regime transitorio è scaduto il 1° giugno 2018.
- (2) Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori del mercato che fabbricano o immettono in commercio sostanze soggette a un regime transitorio e sostanze non soggette a un regime transitorio, è necessario specificare fino a quando siano applicabili, dopo la scadenza del regime, le disposizioni che hanno fissato condizioni favorevoli per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio. Per tali disposizioni dovrebbe quindi essere fissata una data limite adeguata, ragionevole e chiara, dopo la quale le disposizioni non dovrebbero più applicarsi o applicarsi solo in circostanze specifiche.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006 fissa le condizioni di calcolo dei quantitativi all'anno delle sostanze soggette a un regime transitorio sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni civili precedenti. Per far sì che gli operatori del mercato dispongano del tempo sufficiente per apportare gli adeguamenti necessari ai metodi di calcolo, dette condizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come prima misura fino alla data limite specificata. Per tener conto della definizione «all'anno» di cui all'articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno fissare la data limite alla fine dell'anno civile presente (31 dicembre 2019).
- (4) In linea con l'intento del legislatore di ridurre l'eventuale impatto degli obblighi di registrazione sulle sostanze trattate in volume esiguo, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce prescrizioni in materia di informazioni meno rigorose per la registrazione di talune sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio, purché non rispondano ai criteri di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1907/2006. A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del suddetto regolamento, le sostanze in volume esiguo soggette a un regime transitorio devono essere registrate entro il termine d'iscrizione del 1° giugno 2018. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento tra i dichiaranti che accedono a una registrazione o che aggiornano i fascicoli conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) trascorso tale termine, la disposizione dovrebbe continuare ad applicarsi come seconda misura anche dopo il 1° giugno 2018.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

